

(N. 2492-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione di stabilimento italo-francese conclusa a Parigi il 23 agosto 1951 mira a regolare la condizione dei cittadini di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro, nello spirito della Convenzione di Unione doganale del 23 giugno 1950. Preesisteva una convenzione per lo stesso oggetto firmata a Roma il 3 giugno 1930, ma, sospesa durante la guerra, non era stata dopo il Trattato di Pace richiamata in vigore dal Governo francese; donde la necessità di un nuovo regolamento.

Secondo la materia, nelle disposizioni adottate, trova applicazione ora il principio di eguaglianza ai nazionali, ora quello di eguaglianza ai cittadini della Nazione più favorita.

In riassunto le disposizioni sono le seguenti.

L'articolo 1 ferma il diritto dei cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti di liberamente entrare nel territorio dell'altra parte, soggiornare, stabilirvisi, viaggiarvi, uscirne, con la sola riserva delle disposizioni delle leggi di polizia, di pubblica sicurezza e di difesa nazionale, applicabili a tutti gli stranieri.

In virtù dell'articolo 2 i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti hanno nel territorio dell'altra parte il godimento dei diritti civili secondo il trattamento riservato alla Nazione più favorita, compreso l'esercizio di professioni, mestieri, del commercio, di industrie, il diritto di acquistare e possedere degli immobili e mobili. Ma per quanto riguarda la locazione di locali sia a uso di abitazione che ad uso commerciale, industriale e agricolo, essi sono assimilati ai nazionali, il che ha evidente interesse in relazione alle norme in materia di proroga delle locazioni e della cosiddetta proprietà commerciale.

L'articolo 3 riconosce ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti il diritto di stare in giudizio nel territorio dell'altra parte sia come attore che come convenuto, in ogni grado di giurisdizione per la difesa di diritti o interessi, in perfetta assimilazione ai nazionali.

Con l'articolo 4 ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad astenersi nei confronti dei cittadini dell'altra parte quanto ai beni, diritti e interessi posseduti nel proprio territorio, da misure di disposizione, limitazione ed esportazione che non siano quelle applicabili nelle stesse condizioni, nei confronti

dei proprii cittadini, od anche dei cittadini di qualsiasi altro Stato. Lo stesso vale per le indennità dovute in dipendenza di tali misure.

L'articolo 5 assicura nel primo comma eguaglianza al trattamento dei nazionali in materia di requisizioni in tempo di pace e di guerra, e circa il diritto alla relativa indennità.

Il secondo comma esime, salvo accordi speciali, i cittadini delle Alte Parti contraenti da ogni obbligo di servizio militare e da ogni prestazione militare personale nel territorio dell'altra parte.

Per l'articolo 6 agli effetti tributari i cittadini delle Alte Parti contraenti sono nel territorio dell'altra parte equiparati ai nazionali. Ma è fatto salvo il diritto di percepire le tasse di soggiorno e quelle relative all'adempimento delle formalità di polizia, se tali tasse sono egualmente percepite sugli altri stranieri. Il tasso di queste tasse non può superare quello richiesto ai cittadini di qualsiasi altro Stato.

L'articolo 7 contempla le società civili e commerciali, gli organismi pubblici di assicurazioni, o gli organismi o società posti sotto il controllo dello Stato in quanto esercitano sul territorio dell'altra parte una attività di carattere commerciale.

Il primo comma fa obbligo del riconoscimento di tali società e organismi come esistenti regolarmente nel proprio territorio, benchè costituite e aventi la sede nel territorio dell'altra parte.

Il secondo comma riconosce a tali società ed organismi il diritto di esercitare la loro attività nel territorio dell'altra parte secondo le disposizioni più favorevoli applicabili alle società e organismi stranieri, specialmente quello di tenere succursali, agenzie ed uffici, salvo a osservare per la relativa apertura le formalità della legge del Paese, come successivamente prescrive il comma 4.

Il comma terzo dello stesso articolo poi consente alle dette società e organismi agli effetti dell'esercizio come sopra della propria attività nel territorio dell'altra parte, di poter beneficiare del regime nazionale se si trovino sotto controllo francese, italiano o misto; e il protocollo allegato alla Convenzione precisa che tale condizione del controllo si realizza quando la maggioranza delle persone incaricate della direzione e dell'amministrazione effettiva di una

società è in possesso della nazionalità francese oppure di quella italiana, e la maggior parte dei capitali investiti appartiene a dei cittadini francesi o italiani.

In virtù dell'articolo 8 le società e organismi di cui all'articolo 7, e relative succursali, agenzie od uffici, sono equiparate agli effetti tributari nel territorio dell'altra parte, alle società del Paese; nè si richiede più la condizione del controllo.

L'articolo 9 determina che la convenzione non è applicabile che alla Francia metropolitana e ai dipartimenti dell'Algeria.

L'articolo 10 fa riserva di adattamenti della Convenzione per tener conto delle misure della Unione doganale in esecuzione degli accordi a questa diretti.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la costituzione di una Commissione consultiva, e di una Commissione di conciliazione, rispettivamente per la regolare applicazione della Convenzione e per il regolamento amichevole delle controversie che fossero per sorgere.

Ove un regolamento consensuale non si raggiunga, la Commissione di conciliazione si trasforma con l'aggiunzione di un terzo membro, secondo la procedura stabilita, in Commissione di arbitrato, la cui decisione è definitiva e obbligatoria.

Per l'entrata in vigore della Convenzione l'articolo 13 assegna il termine di giorni quindici dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, da avvenire a Roma. Il medesimo articolo stabilisce in cinque anni la durata della Convenzione, dopo il quale termine resterà in vigore sino a quando una delle Alte Parti contraenti non manifesti di volerne far cessare gli effetti con preavviso di mesi sei.

La Convenzione risponde pienamente agli interessi dei cittadini italiani che intendono stabilirsi in Francia, e perciò il disegno di legge di ratifica merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, Protocollo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.